

Guida e sostanze stupefacenti

Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Cds)

Se si ha conseguito la patente da più di tre anni e si sta guidando un mezzo "normale" (non un autobus o camion, muletto...) si è sanzionati quando viene accertato un tasso alcolemico nel sangue maggiore di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Questo viene verificato tramite etilometro (alcoltest).

Se si supera il livello di 0.5 g/l le sanzioni si dividono in tre fasce:

1. Tra 0.5 e 0.8 g/l

Sanzione amministrativa e sospensione patente da 3 a 6 mesi;

2. Tra 0.8 e 1.5 g/l

Sanzione penale/amministrativa e sospensione patente da 6 mesi a 1 anno;

3. Superiore a 1.5 g/l

Sanzione penale/amministrativa e sospensione patente da 1 a 2 anni, se si compie lo stesso reato nei due anni successivi viene revocata la patente.

È possibile rifiutarsi di sottoporsi all'alcoltest, ma in questo caso si viene sanzionati come se il tasso alcolemico fosse superiore ad 1.5 g/l.

Alcolemia g/l	Sanzioni e provvedimenti	Specifiche
> 0,5 – 0,8	Ammenda: da 500 a 2000 € (aumentata se il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7).	
	Sospensione patente: da 3 a 6 mesi.	
	Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza.	
	Sospensione patente: in via cautelare, fino all'esito favorevole della visita medica.	Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi.
	Sospensione patente: raddoppiata.	Se il veicolo appartiene a persona estranea.
	Pena raddoppiata e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (se di proprietà del guidatore).	Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

> 0,8 – 1,5	Ammenda: da 800 a 3200 € (aumentata se reato commesso tra le ore 22 e le ore 7)	
	Sospensione patente: da 6 a 12 mesi	
	Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza	
	Arresto: fino a 6 mesi	
	Sospensione patente: in via cautelare, fino all'esito favorevole della visita medica specialistica	Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi
	Sospensione patente: raddoppiata	Se il veicolo appartiene a persona estranea
	Pena raddoppiata e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (se di proprietà del guidatore)	Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale
> 1,5	Ammenda: da 1500 a 6000 € (aumentata se reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7)	
	Sospensione patente: da 12 a 24 mesi	
	Visita medica collegiale entro 2 mesi, per riscontro abuso alcolico abituale o alcoldipendenza	
	Arresto: da 3 a 12 mesi	
	Sospensione patente: in via cautelare, fino all'esito favorevole della visita medica specialistica	Se il guidatore non si sottopone a visita medica collegiale entro 2 mesi
	Sospensione patente: raddoppiata	Se il veicolo appartiene a persona estranea
	Revoca della patente	Se il guidatore in stato di ebbrezza è recidivo nel biennio o conducente di autobus o autotrasportatore o ha provocato un incidente con esito mortale
Pena raddoppiata	Se il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale	

Se il conducente causa l'incidente le sanzioni previste sono raddoppiate, inoltre, se il tasso alcolemico è superiore a 1.5 g/l la patente verrà revocata.

Se dall'incidente derivano lesioni o la morte di terzi si è sottoposti alla specifica disciplina delle lesioni od omicidio stradale.

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, neo-patentati e chi esercita professionalmente l'attività di trasporto (art. 186 bis Cds)

Con questo **nuovo articolo** la legge fissa il **limite** della concentrazione di alcool nel sangue a **0,0 g/l** per una serie di persone e tipologia di veicoli guidati (come per esempio autisti di taxi o camion o persone nei primi tre anni di patente).

- Se viene accertato un tasso alcolemico compreso **tra 0 e 0,5 g/l** sarà sottoposto a **sanzione** amministrativa e perderà **5 punti patente**;
- Nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso **tra a 0,5 e 0,8 g/l** la **sanzione** sarà **aumentata** di 1/3 rispetto a quella ordinaria;
- La guida con tasso compreso **tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l** comporta un **aumento delle sanzioni** ordinarie da 1/3 alla metà.

Se la **persona causa l'incidente** le sanzioni sono raddoppiate, inoltre se il tasso alcolemico è superiore a 1.5 g/l la patente verrà revocata.

Se una persona **minore di diciotto anni** viene trovata alla guida di un ciclomotore con un tasso alcolemico compreso tra 0 g/l e 0,5 g/l potrà conseguire la patente al compimento del diciannovesimo anno, se invece avrà un tasso alcolemico superiore allo 0,5 g/l potrà conseguirla dopo il ventunesimo anno di età.

Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cds)

Se durante un controllo una persona viene fermata e venga rilevato attraverso i controlli su sangue, saliva, sudore o urine tracce di **sostanza stupefacente illegale** sarà sottoposto alla sanzione prevista per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nel caso in cui la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sia la diretta conseguenza di un incidente **le pene sono raddoppiate**.

Agli ingenti costi, economici e non, quando si guida in stato di ebbrezza è necessario tenere in considerazione e aggiungere le **spese legali** (avvocato).

Si può anche decidere di non fare la visita medica (casi penali) o non rispettare quanto previsto dalla legge, ma in quel caso ci si dovrà arrendere all'idea di non avere più la patente.

D'altronde avere la patente non è un obbligo di legge, rispettare le norme quando si è alla guida, sì.

Invia i materiali al 375 568 2170

Per ricevere **consulenza psicologica** contatta il **375 568 2171**

Per **informazioni** scrivi una email a oasi@ilcalabrone.org

Collegati a OASI giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi

